

## Foglio Informativo SERVIZI AI DEBITORI – “DILAZIONI DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI”

### INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

#### Factorit S.p.A.

**Gruppo di appartenenza:** Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0  
**Sede legale e sede amministrativa:** Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano  
**Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:** (02) 58150.1  
**Numero di fax:** (02) 58150.205 – **E-mail:** [info@factorit.it](mailto:info@factorit.it) – **Sito internet:** [www.factorit.it](http://www.factorit.it)  
 Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969  
 Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 al n. 36643  
 Iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 al n. 33042  
 Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.  
 Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring, Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042  
 Member of Factors Chain International

### OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

**Dipendente Factorit S.p.A.**

Nome e Cognome ..... Qualifica .....  
 Riferimenti: Telefono ..... E-mail .....

**Altro soggetto**

Nome e Cognome ..... Qualifica .....  
 Società .....  
 Riferimenti: Telefono ..... E-mail .....  
 Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti) .....

### COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito Cliente) di dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, dei crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l’accettazione preventiva della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

**Rischi a carico del Cliente**

Quando il Cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni eventuale riserva concernente i crediti ceduti. Se il Cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporre alla società di factoring in un momento successivo. Potrà però sempre farle valere nei confronti del proprio fornitore. Il mancato puntuale pagamento può comportare, ad insindacabile giudizio del Factor, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

### CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<b>Commissioni</b>	<b>Commissione di dilazione Flat</b> a ciascun carico dei crediti dilazionati, sul nominale, al lordo/al netto delle note di credito, percepita in via anticipata o posticipata	2,50%
	<b>Commissione di ritardato pagamento Flat</b> sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2,50%
<b>Interessi</b> (divisore civile 365/366)	<b>Dilazione</b> Tasso nominale annuo anticipato o posticipato con capitalizzazione e liquidazione trimestrale	<b>8,862%</b> 9,159 %
	<b>Ritardato pagamento (mora)</b> sui crediti ceduti e sulle fatture per competenze non capitalizzati	<b>11,90%</b>

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione. In tale ultimo caso il tasso, quale somma del parametro e della maggiorazione a favore del Factor ("spread") non potrà eccedere i valori percentuali evidenziati nella tabella "Interessi".

I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che, **qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore inferiore a 0,001%, resterà ferma ed invariata, ai fini del conteggio degli interessi, l'ultima rilevazione del parametro uguale o superiore a 0,001%.**

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 365, riferita al mese di marzo 2015, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese: -0,009%; Euribor 3 mesi: 0,029; Euribor 6 mesi: 0,100%, Euribor 3 mesi div. 360: 0,029%; LIBOR € 360 3 mesi 30/03/2015: 0,01786%; mora: tasso BCE ex Dlgs 231/2002, come modificato da D.lgs 192/2012, I semestre 2015: 0,05% + 8 punti

Spese (Euro)			
	Spese per istruttoria	5.000,00	Una tantum
	Spese per Rinnovo istruttoria	5.000,00	Per anno
	Spese di tenuta conto ed invio estratto conto	165,00	Trimestrale
	Spese per effetti – incasso/emissione effetto cartaceo o elettronico (RIBA/MAV/ SDD)	16,00	Ciascuno
	Spese di insoluto o richiamo effetti elettronici o cartacei (RIBA/MAV/ SDD)	26,00	Ciascuno, oltre costi
	Spese di handling – documento/rata caricati/riga	19,00	Per documento o per rata
	Spese di handling – fattura/rata dilazionata	20,00	Per fattura/rata
	Spese di handling – certificato di conformità veicoli, domiciliazione, richiamo o svincolo	45,00	Ciascuno
	Spese per certificazioni contabili	155,00	Per dichiarazione
	Spese per richieste di riconciliazione contabile	500,00	Per riconciliazione
	Spese per riproduzione e duplicati documenti, anche contabili	10,00	Per foglio
	Spese di proroga di scadenza/piano di rientro	50,00	Per scadenza/fattura/rata
	Canone WEB FACTORING	1.500,00	Per anno
	Canone WEB FACTORING – utenza aggiuntiva	30,00	per anno per utente
	Spese periodiche forfait	2.500,00	Per mese
	Recupero spese per bolli (nella misura vigente per legge)	Al costo	
	Recupero spese invio comunicazioni alla Clientela	Al costo	

Valute (giorni lavorativi) oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD		
	Incasso a mezzo bonifico bancario /STC	10
	Incasso a mezzo assegno	20
	Incasso a mezzo cambiali/effetti/strumenti SBF, cartacei o elettronici	20
	Incasso a mezzo conto corrente postale	20
	Giorni banca aggiuntivi rispetto alla scadenza dilazionata	9

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla Clientela), imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi nonché, ai sensi del D.Lgs. 231 del 9.10.2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche da parte di coobbligati, con un minimo forfettario di Euro 40,00=, oltre al risarcimento del maggior danno.

**Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.**

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet [www.factorit.it](http://www.factorit.it)

## RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso

Si può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, se non è stato pattuito diversamente. Rimane in ogni caso ferma la validità dell'accettazione della Cessione di Crediti.

La società di factoring può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e solo in caso di un giustificato motivo in tale ipotesi deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto di dilazione avviene con il pagamento integrale, da parte del debitore, dei crediti dilazionati e delle relative competenze e spese. Non sono necessarie ulteriori formalità.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Società, anche a mezzo di semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, ai seguenti recapiti:

Factorit S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Cino del Duca, 12 – 20122 MILANO - e-mail: [ufficio.reclami@factorit.it](mailto:ufficio.reclami@factorit.it)

Factorit risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società di factoring.  
La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito [www.factorit.it](http://www.factorit.it).
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla mediazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando apposita domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere, in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

#### LEGENDA delle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il contratto di factoring

Factor	Oltre a <b>FACTORIT SPA</b> indica il Factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore/Cedente	L'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del Contratto di factoring.
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e/o gli artt. 1260 e seguenti del C.C.
Segnalazione dei Crediti	Comunicazione al Factor dei Crediti rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor.
Retrocessione dei Crediti	Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del Credito ceduto al Factor.
Commissioni	Compensi pattuiti tra il Debitore ed il Factor per il servizio di dilazione.
Spese di <i>handling</i>	Spese di lavorazione dei documenti presentati e/o emessi (fatture, bolle, segnalazioni, cessioni, ecc.)
Interessi di dilazione	Corrispettivo dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione concessa.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D.Lgs. n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
<i>Spread</i>	La maggiorazione del tasso od incremento del parametro, posto alla base della determinazione del tasso.
RIBA Ricevuta bancaria	ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso
<i>SDD (SEPA Direct Debit)</i> <i>SDD B2B (Business to Business)</i>	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area <i>SEPA (Single Euro Payments Area)</i> , dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il <i>RID</i> . In particolare il servizio <i>SDD B2B</i> è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
<i>SCT (SEPA Credit Transfer)</i>	Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all'area <i>SEPA (Single Euro Payments Area)</i> .
M.A.V. (pagamento mediante avviso)	Ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore; l'operazione di pagamento è gestita da apposita procedura interbancaria.
Periodo di riferimento	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.
<i>Webfactoring</i>	consente al Cliente di fruire via web di un insieme di servizi di interrogazione. Per accedere al servizio è necessaria la sottoscrizione di apposito modulo e la conseguente attribuzione di <i>user ID</i> e <i>password</i> da parte del Factor.